

6623

2005

9

6623
5423

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO - SEZIONE VII CIVILE

Il Giudice Maura Barberis, nella causa iscritta al N. RG. 32165/02, ha pronunciato la seguente sentenza fra

[REDACTED] (P. IVA: [REDACTED]), in persona del socio accomandatario [REDACTED], elettivamente domiciliata in [REDACTED] via [REDACTED] presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. [REDACTED] del foro di [REDACTED] in virtù di procura a margine dell'atto di citazione

ATTORE

Contro

[REDACTED] (P. IVA: [REDACTED]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [REDACTED] via [REDACTED] presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

CONVENUTO

Avv. [REDACTED]
TRIBUNALE DI MILANO
IL CANCELLIERE
30 GIU. 2005
RICHIESTA N. 148
COPIA CONFORME
CON SENZA URGENZA
APPLICARE SULLA COPIA PER DIRITTI
Euro [REDACTED]

DIRITTI DI CANCELLERIA
Circ. n° 8.943/35 del 10/4/1989
Ministero della Giustizia
PAGAMENTO ASSOLTO.
Milano, 30 GIU. 2005
IL CANCELLIERE

Avv. [REDACTED]
TRIBUNALE DI MILANO
IL CANCELLIERE
17 GIU. 2005
RICHIESTA N. 148
COPIA CONFORME
CON SENZA URGENZA
APPLICARE SULLA COPIA PER DIRITTI
Euro [REDACTED]

Uff: cw

CONCLUSIONI per [redacted] di [redacted] con sede in [redacted], Via [redacted], in persona del suo legale rappresentante pro tempore signor [redacted]

“i procuratori di parte attrice, nel riportarsi all’atto di citazione, alla documentazione prodotta ed esibita, all’espletata istruttoria, nonché alle note istruttorie, concludono perché l’adita Giustizia Voglia dichiarare la Soc. [redacted] obbligata nei confronti della Soc. [redacted] di [redacted] e per l’effetto condannarla al risarcimento dei danni per il mancato guadagno e delle spese subite a seguito della dismissione del contratto di subappalto che si quantificano in € [redacted] o in quella diversa somma che risulterà, oltre interessi e svalutazione monetaria.

Con vittoria di spese, diritti ed onorario da attribuirsi ai procuratori anticipatari.

Si impugna ancora una volta tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito da controparte, nonché le avverse conclusioni.

Si chiede assegnarsi la causa a sentenza con i termini di cui all’art. 190 c.p.c.”.

Sant’Anastasia – Milano li 29 giugno 2004 s/oc/ost

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione settima

Nella causa - n. 32165/2002 di R.G., G.I. dott.ssa Barberis - promossa
da

[REDACTED], con gli avv.ti [REDACTED]

[REDACTED]

attrice,

avverso

[REDACTED], con l'avv. [REDACTED],

convenuta.

Foglio di precisazione delle conclusioni per [REDACTED]

[REDACTED]. precisa come segue le proprie

conclusioni

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezio-
ne e deduzione, così giudicare:

in via principale:

- dichiarare nullo ex art. 163 c.p.c., n. 4 l'atto introduttivo del presente
giudizio, colle conseguenziali pronunce,
- respingere le domande attoree perché comunque infondate,
- condannare l'attore al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.,

in via esclusivamente subordinata istruttoria: in caso denegato di ammis-
sione dei capitoli avversari, ammettersi [REDACTED], senza co-
munque invertire l'onere della prova, a prova contraria diretta sugli stes-
si, oltrechè a prova contraria indiretta sui seguenti capitoli:

- 1) vero che [redacted] ha emesso nei confronti di [redacted] [redacted], in esecuzione dei contratti intercorsi, gli ordini che Le si rammostrano, di cui al prospetto che pure Le si rammostra (doc. 1);
- 2) vero che [redacted] ha pagato ad [redacted] l'intero importo fatturato, come da prospetto (doc. 1) che Le si rammostra;
- 3) vero che nel prospetto (doc. 1) che Le si rammostra il fatturato corrisponde al lavorato;
- 4) vero che nei primi mesi del 1998 [redacted] sospese il Progetto Socrate, per poi abbandonarlo definitivamente nel corso dell'anno.

Si indicano a testi: 1) il dott. [redacted], 2) il sig. [redacted] e 3) il geom. [redacted] presso [redacted] - Via [redacted]

In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 30.5.02 la [REDACTED], conveniva in giudizio [REDACTED], chiedendo l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe. Esponeva in proposito di aver stipulato con la convenuta una serie di contratti di subappalto aventi ad oggetto la realizzazione di opere edili per "lavori a larga banda" e di aver quindi a propria volta concluso vari contratti per approvvigionarsi dei materiali e delle strutture necessarie all'esecuzione del subappalto denominato "SOCRATE 2" (in particolare, contratti di leasing per l'acquisto di macchinari, contratti di locazione per assicurare l'alloggio a propri operai, contratti di locazione per fruire di magazzini destinato a ricovero di materiali ed automezzi, acquisti di materiali e semilavorati, contratto di lavoro con maestranze da destinare al cantiere): affermava che il subappalto sarebbe stato poi "dimesso" e che ciò le avrebbe procurato danni quantificati in Euro [REDACTED] oltre a costringerla a ricorrere ad un finanziamento bancario per Euro [REDACTED].

Costituitasi ritualmente, la [REDACTED] rilevava preliminarmente la nullità della citazione, per indeterminatezza delle ragioni poste a fondamento della domanda. Negava, ad ogni modo, di essere rimasta inadempiente ad alcuno dei contratti conclusi con controparte, segnalando come quelli prodotti da controparte fossero in effetti meri accordi-quadro, destinati e regolare in modo uniforme tutti i contratti (subappalti) eventualmente conclusi per dare esecuzione al contratto principale di appalto stipulato da [REDACTED] con [REDACTED] per lo sviluppo della piattaforma di rete a banda larga. Contestava, inoltre, i danni lamentati dall'attrice, che neppure nella prospettazione offerta avrebbero potuto essere considerati come effetto del preteso inadempimento della [REDACTED]. Oltre al rigetto della domanda, chiedeva pertanto la condanna della [REDACTED] al risarcimento dei danni da lite temeraria.

All'udienza fissata ex art. 183 c.p.c. compariva il solo socio accomandatario della società attrice, che veniva liberamente interrogato sui fatti di causa.

Nessuna delle parti depositava memoria integrativa nel termine richiesto ed assegnato ex art.183 V. co. c.p.c., mentre l'attore depositava nel termine fissato ai sensi dell'art.184 c.p.c. memoria istruttoria ed alcune fatture relative ai lavori eseguiti per conto della convenuta nell'ambito del subappalto denominato "SOCRATE 2"; il convenuto depositava invece solo memoria di replica, con i buoni d'ordine emessi nei confronti dell'attore.

Il Giudice non ammetteva le prove dedotte da parte attrice e, previa precisazione delle conclusioni come sopra riportate nonché deposito di comparse conclusionali e repliche, decideva pertanto la causa per i seguenti

MOTIVI

L'oggetto della domanda e la sua causa petendi, effettivamente delineati in modo vago ed approssimativo nell'atto di citazione, sono stati chiariti dal legale rappresentante della ██████████ ██████████ in sede di interrogatorio libero all'udienza del 2.4.03, nonché alla luce della documentazione prodotta. Così, il contratto dedotto in causa (e non specificamente individuato nell'atto introduttivo del giudizio se non con la sua denominazione "SOCRATE 2") va identificato nell'unico prodotto da parte attrice che vede la ██████████ ██████████ come suo committente, e dunque nel "contratto condizionato di subappalto -opere civili per lavori a larga banda n.8/VOD 2/97" datato "Firenze...1997" (doc.3 att.), modificato con il contratto in data 5.2.98 di cui sono state prodotte peraltro solo alcune pagine con il doc.4 att.: all'esito delle dichiarazioni rese da ██████████ ██████████, poi, le "dismissioni" del contratto - termine non riconducibile con certezza ad alcuno istituto riconosciuto dall'ordinamento giuridico - debbono essere intese come recesso del committente, manifestato dalla ██████████ ██████████ a mezzo del suo responsabile di zona geom. ██████████ ██████████, il quale nel marzo-aprile 1998 avrebbe dichiarato che il contratto non avrebbe potuto avere esecuzione - quantomeno temporaneamente - per problemi insorti con il committente principale ██████████ ██████████. Deve ritenersi, pertanto, che l'attore abbia agito deducendo il recesso del committente e per ottenere quanto previsto in tale ipotesi dall'art.1671 c.c.: coerenti con questa interpretazione della domanda, difatti, sono le conclusioni formulate fin dall'atto di citazione, con le

quali viene chiesto il "pagamento dei danni economici nonché del mancato guadagno e delle maggiori spese subite".

A fronte degli elementi offerti, tuttavia, non può ritenersi che fra le parti sussistesse un contratto di (sub)appalto dal quale la [redacted] sia receduta.

Il contratto del 1997 di cui al doc.3 att., infatti, rappresenta palesemente un mero accordo-quadro: con questo le parti, dopo aver premesso che [redacted] aveva stipulato con [redacted] un appalto per lo sviluppo della piattaforma di rete a banda larga (punto A) e che i relativi lavori edili sarebbero stati subappaltati da [redacted] alla [redacted] sulla base di singoli "ordini di lavoro" aventi efficacia di contratti esecutivi regolati - in difetto di specifiche pattuizione - da quanto previsto nel presente contratto espressamente qualificato come "accordo-quadro" (punto B), hanno stabilito soltanto "le condizioni generali e specifiche che regoleranno l'esecuzione in subappalto delle opere indicate genericamente al punto b) che precede" (punto D). L'art.2 del suddetto contratto, d'altronde, ribadisce che l'affidamento da [redacted] a [redacted] delle opere sopra genericamente menzionate avviene "secondo le modalità ed i termini più oltre precisati", e quindi a fronte dell'emissione del tutto discrezionale da parte di [redacted] dei vari ordini di lavoro (art.4), portanti la descrizione delle opere da eseguire con la relativa elevazione di valore nonché i tempi per la loro ultimazione: sulla consistenza complessiva dei lavori oggetto dei vari ordini, poi, è determinato solo fra un minimo di Lit. [redacted] ed un massimo di Lit. [redacted] ancora una volta stabilendosi che la variazione viene rimessa alla libera discrezionalità della [redacted] (art.3). Appare evidente come il suddetto contratto non contenga gli elementi essenziali per il perfezionamento di un valido appalto, che nel suo schema tipico richiede quantomeno che sia determinata l'opera da eseguirsi a cura dell'appaltatore ed il corrispettivo dovuto dal committente, mentre nel caso in esame sia l'una che l'altra avrebbero dovuto essere individuate e pattuite con i vari "buoni d'ordine", costituenti essi stessi i soli contratti vincolanti ex art.1655 c.c.: esso, viceversa, si presenta come mero contratto normativo, avente ad oggetto la disciplina di negozi giuridici eventuali e futuri, dei quali fissa

preventivamente il contenuto senza far sorgere immediatamente diritti od obblighi per i contraenti al di fuori che quello di attenersi, nella futura conclusione di negozi del genere contemplato, al regolamento negoziale prefissato (Cass. n. 6720/81).

Né può dirsi che il valore del suddetto contratto sia mutato a seguito della stipulazione avvenuta in data 5.2.98 (doc.4 att.), di cui la [REDACTED] ha peraltro prodotto solo le pagine 1, 2, 5, 22 e 23 sulle 23 complessive risultanti dalla sua numerazione (fatto, questo, che di per sé solo impedisce di valutarne compiutamente la portata): per certo, alla data del 5.2.98 si può dire solo che sia venuta meno la condizione sospensiva prevista per l'efficacia del precedente accordo del 1997 (art.30), avveratasi con l'autorizzazione del committente principale [REDACTED] al subappalto, come da elenco degli allegati al contratto 5.2.98 (cfr. pag.23 dello stesso). In proposito va notato che lo stesso attore, nell'elenco dei documenti prodotti con l'atto di citazione, definisce tale documento come "modifica al contratto di subappalto" con riferimento al precedente "contratto di subappalto del 1997" e che, quindi, deve ritenersi si sia trattato di negozio avente la medesima funzione e natura di quello cui accede: inoltre, da quel poco che emerge dallo stralcio prodotto, si rileva come il corrispettivo e - specularmente - l'oggetto dell'appalto fosse ancora individuato a livello meramente indicativo in "circa Lit. [REDACTED] al netto di IVA" (art.3), tale essendo la "sommatoria delle singole opere che la [REDACTED] affiderà alla [REDACTED] nel corso del periodo di cui all'art.6" (articolo, quest'ultimo, di cui non si allega nemmeno il contenuto), confermando l'indoneità dello stesso a costituire la fonte di un rapporto d'appalto.

Anche ad accedere alla prospettazione di parte attrice, comunque, si osserva che la stessa [REDACTED] ha depositato con la memoria istruttoria ex art.184 c.p.c. 17 fatture relative al contratto di subappalto SOCRATE 2, per un importo complessivo di Lit. [REDACTED] + IVA, e ciò esclude persino che l'eventuale recesso della [REDACTED] sia avvenuto prima dell'integrale esecuzione del contratto, che sarebbe stato stipulato per l'esecuzione di opere del valore di "circa [REDACTED] al netto di IVA". Ben superiore, peraltro, parrebbe essere stato l'ammontare complessivo degli ordini conferiti stando alla produzione dei relativi buoni offerta dalla convenuta,

produzione tuttavia da ritenersi tardiva in quanto avvenuta solo con la memoria destinata all'istanza di prova contraria.

Le domande della [redacted] debbono per ciò solo essere respinte: e questo a prescindere dall'assoluta mancanza di prova in ordine al preteso recesso della [redacted] (dedotto in memoria istruttoria in termini estremamente generici e comunque diversamente da quanto riferito dal [redacted] in sede di interrogatorio libero) nonché dei danni che si assumono esserne derivati (certamente non dimostrabili con i documenti sub 6-15) o del mancato guadagno (per il quale nessun elemento di valutazione è stato offerto).

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza: non si ritiene, viceversa, sussistano i presupposti per la condanna dell'attore al risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c..

PQM

Respinge tutte le domande. Condanna [redacted] al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro [redacted] per spese, Euro [redacted] per onorari ed Euro [redacted] per diritti di Procuratore.

Milano, 23.5.05.

IL CANCELLIERE C2
Dott.ssa Grazia Genco

23 5 2005
IL CANCELLIERE C2
Dott.ssa Grazia Genco

Ente: Tribunale di Milano

Data: 23/05/2005

Numero: 6623

Intestazioni: Appalto

Contenuto: appalto; subappalto; pagamento del prezzo; prova del contratto; oneri; fattispecie